

Allegato alla deliberazione n. 97 del 21 gennaio 2010

Modalità per l'esecuzione dei rimborsi della tassa automobilistica, in attuazione dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

Finalità

Definizione delle modalità disciplinanti i rimborsi della tassa automobilistica

Istanza di rimborso e relativa documentazione

L'istanza di rimborso, redatta in carta libera, deve essere presentata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, numero 953 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del pagamento alla Regione direttamente all'Ufficio tributi dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio (di seguito denominato struttura competente) o ad altro ente individuato dall'Amministrazione.

Sull'istanza devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; devono essere indicate, inoltre, anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (accredito su c/c postale o bancario e, solo nel caso in cui il contribuente non sia titolare di un conto corrente di appoggio, in contanti presso sportello di Tesoreria regionale).

Il rimborso è disposto, nei casi previsti dall'art. 36 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9, a favore:

- dell'intestatario del veicolo al momento del versamento;
- del soggetto autorizzato con atto scritto dall'intestatario del veicolo;
- del versante qualora dalla ricevuta del pagamento risultino le sue generalità;
- del soggetto in possesso della ricevuta di versamento, previo accertamento che il versamento non era dovuto da parte dello stesso.

All'istanza di rimborso deve essere allegata fotocopia della carta di circolazione oltre che l'originale della ricevuta di versamento, in caso di rimborso totale, ovvero la copia della ricevuta stessa in caso di rimborso parziale.

L'Amministrazione può richiedere ulteriori documenti (oltre a quelli indicati nelle presenti disposizioni) anche in originale, solo se strettamente necessari ai fini dell'istruttoria di rimborso.

In caso di impossibilità del richiedente a produrre la ricevuta di pagamento, il rimborso è possibile esclusivamente qualora il versamento risulti presente negli archivi regionali e sia indubbia la coincidenza del soggetto richiedente con il soggetto versante nonchè con il soggetto passivo d'imposta. In tale ipotesi, il richiedente deve dichiarare nell'istanza di rimborso di aver eseguito il versamento ma di non essere più in possesso della relativa ricevuta.

Il rimborso è disposto previo provvedimento dirigenziale del Direttore della struttura competente.

Istanza di compensazione

Il contribuente che abbia eseguito 2 volte il pagamento della tassa automobilistica, per lo stesso autoveicolo, può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione delle somme pagate indebitamente. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo d'imposta successivo a quello del versamento dell'intero importo pagato indebitamente.

La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale competente, o ad altro ente individuato dall'Amministrazione, la quale procede al rimborso una volta compiute le verifiche in merito alla sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.

Importo minimo rimborsabile

In conformità a quanto previsto dall'articolo 42 della Legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, non si procede al rimborso di importi inferiori a euro 15,00.

Interessi

Sulle somme pagate e ritenute non dovute spettano al contribuente gli interessi nella misura prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 e successive integrazioni e modificazioni.